

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

RIUNIONE MARTEDÌ 12 LUGLIO 2011

1) Ricorso U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL INAMMISSIBILE

avverso le sanzioni:

- inibizione fino al 30.6.2011 al Sig. Cardini Nario;
- squalifica per 2 gare al calciatore Romeo Samuele;
- squalifica per 6 gare al calciatore Croce Daniele;
- squalifica per 10 gare al calciatore Biava Raffaele, inflitte seguito gara di Play-off Alessandria Calcio/Salernitana Calcio 1919 del 5.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011)

2) Ricorso calciatore BIAVA Raffaele

avverso la sanzione della squalifica per 10 gare effettive, inflittagli seguito gara di Play-Off Alessandria Calcio/Salernitana Calcio 1919 del 5.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 195/DIV del 6.6.2011)

PARZIALMENTE ACCOLTO, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Biava Raffaele a 7 gare effettive.

3) Ricorso S.S. JUVE STABIA S.p.A.

avverso la sanzione dell'inibizione a tutto il 31.8.2011 inflitta al Sig. Di Somma Salvatore seguito gara di Play-off, Atletico Roma/Juve Stabia del 19.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 202/DIV del 21.6.2011)

PARZIALMENTE ACCOLTO, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Di Somma Salvatore dal 31.8.2011 al 31.7.2011.

4) Ricorso SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 23.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara di Play-Off Salernitana/Verona H. del 19.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 202/DIV del 21.6.2011)

RESPINTO

5) Ricorso A.S. ATLETICO ROMA s.r.l.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara di Play-off, Atletico Roma/Juve Stabia del 19.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 202/DIV del 21.6.2011)

RESPINTO

- 6) **Ricorso Sig. AUSILIO Piero, già Consigliere di Amministrazione della fallita Soc. Spezia Calcio 1906 s.r.l.** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, riduce la sanzione inflitta al Sig. Ausilio Piero a mesi 2 di inibizione.
avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 in relazione all'art. 21, commi 2 e 3 NOIF – nota n. 5456/117pf09-10 AM/ma dell'11.2.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)
- 7) **Ricorso Sig. SCORZA Accursio, già Consigliere di Amministrazione della fallita Soc. Spezia Calcio 1906 s.r.l.** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, riduce la sanzione inflitta al Sig. Scorza Accursio a mesi 2 di inibizione.
avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 in relazione all'art. 21, commi 2 e 3 NOIF – nota n. 5456/117pf09-10 AM/ma dell'11.2.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)
- 8) **Ricorso Sig. RUSSO Rocco, già Consigliere di Amministrazione e Direttore Generale della fallita Soc. Spezia Calcio 1906 S.r.l.** **PARZIALMENTE ACCOLTO**, riduce la sanzione inflitta al Sig. Russo Rocco a mesi 4 di inibizione.
avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 in relazione all'art. 21, commi 2 e 3 NOIF – nota n. 5456/117pf09-10/AM/ma dell'11.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)